



- PROVINCIA DI NAPOLI -

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 (Denominazione del Comune)	pag. 3
Art. 2 (Stemma del Comune)	“ 3
Art. 3 (Autonomia)	“ 3
Art. 4 (Potestà normativa)	“ 3
Art. 5 (Funzioni)	“ 3
Art. 6 (Rapporti civili)	“ 3
Art. 7 (Sviluppo economico, culturale e sociale)	“ 4
Art. 8 (Assetto del territorio)	“ 4

TITOLO II - Gli organi e le attribuzioni

Capo I: ordinamento

Art. 9 (Organi)	pag. 5
-----------------	--------

Capo II: il Consiglio comunale

Art. 10 (Ruolo)	pag. 5
Art. 11 (Competenze ed attribuzioni del Consiglio)	“ 5
Art. 12 (Presidenza del Consiglio)	“ 5
Art. 13 (Convocazione e funzionamento)	“ 6
Art. 14 (Consiglieri comunali)	“ 6
Art. 15 (Gruppi consiliari)	“ 6
Art. 16 (Conferenza dei Capigruppo)	“ 6
Art. 17 (Commissioni consiliari permanenti)	“ 7
Art. 18 (Commissioni speciali e commissioni di indagine)	“ 7
Art. 19 (Principi di funzionamento degli organi collegiali)	“ 7
Art. 20 (Pubblicità delle sedute)	“ 8

Capo III: il Sindaco

Art. 21 (Ruolo e funzioni)	pag. 8
Art. 22 (Sfiducia e dimissioni del Sindaco)	“ 8

Capo IV: la Giunta Comunale

Art. 23 (Ruolo e composizione)	pag. 9
Art. 24 (Incompatibilità)	“ 9
Art. 25 (Funzionamento)	“ 9
Art. 26 (Competenze)	“ 9

TITOLO III - Accesso e partecipazione del cittadino al procedimento. Partecipazione popolare

Capo I: accesso e partecipazione del cittadino al procedimento

Art. 27 (Principi generali sulla trasparenza)	pag. 10
---	---------

Art. 29 (Diritto di accesso)	“ 10
Art. 30 (Partecipazione al procedimento)	“ 10
Art. 31 (Diritto di informazione)	“ 10

Capo II: partecipazione popolare

Art. 32 (Principi generali)	pag. 10
Art. 33 (La partecipazione dei cittadini all'amministrazione)	“ 10
Art. 34 (Libere forme associative)	“ 11
Art. 35 (Consulte)	“ 11
Art. 35bis (Consiglio per gli Stranieri)	“ 11
Art. 36 (Consultazione)	“ 11
Art. 37 (Consiglio comunale dei ragazzi)	“ 11

Art. 38 (Assemblee)	“ 11
Art. 39 (Referendum)	“ 12
Art. 40 (Efficacia del referendum)	“ 12
Art. 41 (Diritto di petizione, istanze, proposte)	“ 12
Art. 42 (Azione popolare)	“ 13
Art. 42 bis (Accesso agli atti)	
Art. 42 ter (Diritto di informazione)	

TITOLO IV - Uffici e personale. Ordinamento dei servizi

Capo I uffici e personale

Art. 47 (Rapporti tra Giunta municipale e struttura amministrativa)	pag. 15
Art. 48 (Organizzazione degli uffici e del personale)	“ 15
Art. 49 (La struttura ed il personale)	“ 15
Art. 50 (Responsabili dei servizi)	“ 15
Art. 51 (Il Segretario generale)	“ 16
Art. 52 (Il Vice segretario)	“ 16

Art. 53 (Posti in dotazione organica)	“ 16
Art. 54 (Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione)	“ 16

Capo II: ordinamento dei servizi

Art. 56 (Servizi pubblici locali)	pag. 16
Art. 57 (Forme di gestione)	“ 17
Art. 58 (Modalità di esercizio)	“ 17
Art. 59 (Organi delle istituzioni)	“ 17
Art. 60 (Gestione associata di servizi e funzioni)	“ 17
Art. 61 (Unione di Comuni)	“ 17

TITOLO V - Gestione economico-finanziaria e contabilità

Art. 62 (La programmazione di bilancio)	pag. 18
Art. 63 (Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti)	“ 18
Art. 64 (Autonomia finanziaria)	“ 18
Art. 65 (Controllo di gestione)	“ 18
Art. 66 (I revisori dei conti)	“ 18

TITOLO VI - Attività normativa. Norme transitorie e finali

Art. 67 (Statuto)	pag. 19
Art. 68 (Entrata in vigore dello statuto)	” 19



Art. 1 - (Il Comune)

1. Il Comune rappresenta la comunità di San Gennaro Vesuviano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Napoli e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della comunità. Nell'esercizio delle proprie funzioni esso promuove tutte le azioni per assicurare pari dignità, pari diritti, pari opportunità ai cittadini. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 2 - (Stemma del Comune)

1. Il Comune ha il proprio stemma riconosciuto con decreto del Consiglio Dei Ministri del 13/10/1988 ed è composto dal Santo Vescovo Martire Gennaro con Corona.
2. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune. Lo stemma costituisce il logo del Comune.

Art. 3 - (Autonomia)

1. Il Comune di San Gennaro Vesuviano è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 4 - (Potestà normativa)

1. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge.

Art. 5 - (Funzioni)

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di tutte le funzioni proprie e di quelle ad esso conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. L'esercizio delle funzioni proprie è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni che necessitano di ambiti territoriali più ampi del proprio territorio, attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti Pubblici, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dal legislatore.

Art. 6 - (Rapporti civili)

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in conformità ai valori costituzionali.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
3. Garantisce la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna e favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali e nelle relative articolazioni.



democratica, dell'imparzialità e trasparenza delle decisioni nonché ai principi della efficienza e della semplificazione delle procedure.

5. Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento al rispetto della persona e al valore della famiglia.
6. Riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato e dell'associazionismo come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
7. Opera per la concordia, la libertà e la solidarietà dei popoli.
8. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine lo stesso promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
9. Il Comune promuove forme di collaborazione e amicizia con enti locali e comunità di altri Paesi e forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 7 - (Sviluppo economico, culturale e sociale)

1. Il Comune persegue il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale ed ambientale secondo il principio di sostenibilità.
2. Riconosce nel lavoro un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.
3. Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche private e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.
4. Il Comune, attraverso i propri strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche e commerciali. Il mantenimento del consistente ed articolato tessuto industriale ed artigianale presente nel territorio deve attuarsi compatibilmente con la tutela dell'ambiente.
5. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione delle fondamentali risorse paesaggistiche, idriche ed ambientali, la crescita e la qualificazione delle attività agricole e turistiche, la difesa e la promozione del patrimonio culturale e delle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità.
6. Favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
7. Armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.
8. Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, promuovendone un equilibrato sviluppo sull'intero territorio.
9. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, rivolte al superamento degli eventuali squilibri economici, sociali e culturali dei cittadini di San Gennaro Vesuviano nonché ad opere di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 8 - (Assetto del territorio)

1. Il Comune tutela il territorio comunale, quale bene della comunità, protegge le risorse ambientali e naturali che lo caratterizzano, valorizza il patrimonio storico, culturale ed architettonico ed assume iniziative per il loro migliore uso da parte dei cittadini.
2. Adotta ogni misura idonea per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico, acustico ed elettromagnetico.



4. Promuove, attraverso l'adozione dei piani urbanistici, la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.

TITOLO II - GLI ORGANI E LE ATTRIBUZIONI

Capo I - ORDINAMENTO

Art 9 - (Organi)

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono gli organi di rappresentanza democratica e di governo della Comunità, ai quali spettano le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti a suffragio universale dai cittadini del Comune.
3. Il Consiglio Comunale è formato da un numero di Consiglieri stabiliti dalla legge.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate dalla legge al Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico. Per particolari esigenze o in casi eccezionali possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - (Ruolo)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta direttamente la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare gli interessi generali della comunità locale e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l'attività di amministrazione e gestione operativa.

Art. 11 - (Competenze ed attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge nell'ambito dei principi, dei criteri e delle modalità fissate dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo della programmazione in raccordo con quella statale, regionale e provinciale.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale contengono la definizione delle finalità da raggiungere, le modalità di reperimento e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'azione amministrativa. Essi possono indicare gli elementi la cui variazione richiede un ulteriore intervento del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
6. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Consiglio Comunale esamina ed approva le linee programmatiche di mandato formulate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

1. Il Consiglio Comunale dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale con le seguenti modalità: in prima votazione con i voti favorevoli pari ai 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda votazione, da tenersi immediatamente dopo la prima votazione qualora questa avesse avuto esito negativo, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne cura il programma dei lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno, secondo le modalità fissate dal regolamento. Nel rispetto dell'imparzialità e neutralità delle sue funzioni assicura il raccordo con il Sindaco, la Giunta, i gruppi consiliari.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale eleggere uno o più Vicepresidenti per la cui elezione dovranno seguirsi le medesime modalità previste al comma 1 per l'elezione del Presidente.
4. E' facoltà del Consiglio Comunale sfiduciare per gravi motivi, che determinino l'incapacità di mantenere un'azione presidenziale *super partes* che sia ispirata ad imparzialità, traducendosi in comportamenti parziali ispirati, da protagonismo individuale, faziosità e partigianeria o che comunque compromettano il ruolo di garanzia del presidente del consiglio comunale, il Presidente del Consiglio mediante approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno un quarto dei Consiglieri in carica e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adequata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 13 - (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio. Spetta al regolamento assicurare idonee procedure per la convocazione del Consiglio.
2. Quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto alla convocazione del Consiglio Comunale qualora ne facciano richiesta almeno n. 200 elettori con firme autenticate oppure n. 5 associazioni iscritte all'Albo comunale, con firme autenticate dei loro rappresentanti, su temi di interesse collettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro i primi 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti da questo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14 - (Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consigliere Comunale assume la propria funzione all'atto della proclamazione degli eletti o con l'adozione della relativa delibera in caso di surrogazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato nei modi e nelle forme previsti dal regolamento. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla

mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.

5. I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento, previa contestazione al Consigliere delle assenze.

Art. 15 - (Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri hanno il diritto di associarsi in gruppi consiliari. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato, in conformità alle norme regolamentari.
2. La costituzione di Gruppi Consiliari non corrispondenti alle liste elettorali può avvenire solo nel caso che siano composti da almeno tre Consiglieri.
3. Ciascun Gruppo nomina un proprio Capogruppo e ne viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 16 - (Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio. Essa è composta dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo consiliari o Consiglieri da loro delegati.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art. 17 - (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, con funzioni di approfondimento preventivo degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio, di verifica dello stato di attuazione dei programmi, di iniziativa e di proposta relativamente a materie di competenza del Comune.
2. Il regolamento del Consiglio ne determina il numero, le competenze e la composizione numerica; garantisce nel complesso la rappresentanza delle minoranze con criterio tendenzialmente proporzionale; disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
3. Il regolamento del Consiglio prevede inoltre che una o più commissioni fra quelle costituite, o una da istituire appositamente, esercitino funzioni di garanzia e controllo sull'attività gestionale dell'Ente e su aziende ed istituzioni a cui il Comune partecipa a qualsiasi titolo.
4. La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte di designazione dei commissari avanzate dai vari gruppi consiliari e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva all'insediamento dello stesso, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. La presidenza della commissione o delle commissioni che esercitano funzioni di garanzia e di controllo è affidata a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
8. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
9. Per argomenti di notevole complessità il Sindaco o il Presidente del Consiglio possono chiedere la convocazione di riunioni congiunte delle varie commissioni.



congiuntamente, con convocazione emessa da ambedue i Presidenti.

Art. 18 - (Commissioni speciali e commissioni di indagine)

1. Il Consiglio Comunale, potrà istituire con apposita deliberazione, Commissioni Permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio tali da coprire i seguenti settori: 1) Finanze, tributi, programmazione, personale; 2) LL.PP. Pubblica Illuminazione, Viabilità, Igiene e Sanità; 3) Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza, Volontariato; 4) Commercio, Attività Produttive, Agricoltura, Patrimonio; 5) Funzioni di Controllo e Trasparenza. Dette Commissioni sono composte da soli Consiglieri Comunali, con criterio proporzionali. Alle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Le Commissioni sono formate da un minimo di tre Consiglieri Comunali..
2. La delibera di istituzione delle Commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di commissioni di indagine su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Nelle commissioni di indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 19 - (Principi di funzionamento degli organi collegiali)

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente:
 - in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri eletti;
 - in seconda convocazione, con l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni sono approvate qualora ottengano la metà più uno di voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con voto palese, salvo votazioni concernenti persone, che avvengono a scrutinio segreto.
4. Il Segretario Generale cura, avvalendosi degli uffici e del personale del Comune, la verbalizzazione delle sedute.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 20 - (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.
2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale deve essere affisso nell'Albo Pretorio entro il giorno precedente a quello della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Capo III - IL SINDACO

Art. 21 - (Ruolo e funzioni- art.50 del T.U. D.L. 267/2000)

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale eletto direttamente dai cittadini e dura in carica 5 anni, rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
2. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni. Nomina gli Assessori, fra cui il Vice-sindaco.

rispondenza dell'attività degli organi del comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

4. Il Sindaco nomina il Segretario generale, conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi, quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, nonché quant'altro consentito dalla legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio.
6. Il Sindaco provvede alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
7. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
8. Esercita le competenze a lui attribuite in materia di protezione civile, emergenze sanitarie ed igiene pubblica.
9. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22 - (Sfiducia e dimissioni del Sindaco)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata nei termini di legge e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco, queste diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale periodo, si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Per i casi di impedimento permanente o decesso del Sindaco, si rimanda alle norme di legge.

Capo IV – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 - (Ruolo e composizione)

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune, è composta da un massimo di 7 assessori ed è presieduta dal Sindaco. A decorrere dalle elezioni amministrative successive all'entrata in vigore dell'art.1, comma 2, della legge n.42/2010, che ha modificato ed integrato l'art.2, commi da 183 a 187 della L.191/2009, il numero massimo degli assessori sarà 5.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco e può nominare fino ad un massimo di tre Assessori esterni al Consiglio Comunale, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Il Sindaco promuove e sostiene nella composizione della Giunta la presenza di entrambi i sessi, enunciando espressamente, in caso negativo, le ragioni della mancata compresenza.
4. Il Sindaco può revocare dalla carica uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Della Giunta Comunale possono far parte, in qualità di Assessori, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

6. Gli Assessori non eletti in Consiglio Comunale partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 24 - (Incompatibilità)

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. La carica di Assessore non è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Non possono essere nominati Assessori: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al quarto grado del Sindaco.

Art. 25 – (Funzionamento)

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta Comunale provvede con propria deliberazione a regolamentare lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 26 - (Competenze)

1. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario, dei funzionari o dirigenti responsabili di servizi, secondo quanto previsto dalle leggi o dallo Statuto. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta Comunale inoltre autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO III - ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO. PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO

Art. 27 - (Principi generali sulla trasparenza)

1. Tutta l'attività amministrativa del comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.

Art. 28 - (Albo pretorio)

1. E' individuato nel palazzo comunale un apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. È altresì prevista la pubblicazione dei predetti atti ed avvisi sul sito internet del Comune.

Art. 29 - (Diritto di accesso)

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono i servizi pubblici.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o



motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di soggetti interessati. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 30 - (Partecipazione al procedimento)

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle disposizioni di legge vigenti il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto e il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenire.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 31 - (Diritto di informazione)

1. Il Comune garantisce la massima informazione sulla propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, vademecum, manifesti e opuscoli sull'accesso agli uffici e ai servizi, informazione on line.

Capo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 32 - (Principi generali)

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati, il fondamento della partecipazione democratica.

Art. 33 - (La partecipazione dei cittadini all'amministrazione)

1. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 34 - (Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell'interesse collettivo.
2. Alle libere forme associative operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. E' istituito apposito Albo dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento.

Art. 35 - (Consulte)

1. Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, istituisce Consulte in ambiti specifici composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale e che operano nei



attribuzioni.

2. Possono essere istituite altre Consulte tematiche o territoriali e, previa intese con i Comuni interessati, Consulte territoriali intercomunali.

Art. 35 bis - (Consiglio per gli Stranieri)

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità comunale dei cittadini stranieri residenti nel territorio è istituito il "*Consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi*" residenti nel comune di San Gennaro Vesuviano, organo ad elezione diretta per i cittadini stranieri.
2. I compiti e le modalità di elezione del consiglio per gli stranieri sono disciplinate in un apposito regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio per gli stranieri partecipa, con diritto di parola e non di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente o altro membro del Consiglio per gli stranieri partecipa ai lavori delle commissioni consiliari.
5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la partecipazione alle sedute e ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 36 - (Consultazione)

1. Allo scopo di acquisire pareri e proposte il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e le altre formazioni culturali, scientifiche, religiose, economiche e sociali nonché la generalità della popolazione.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali.
3. Le modalità ed i termini della consultazione saranno disciplinati da apposito regolamento o da specifici protocolli d'intesa.

Art. 37 - (Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, i compiti ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 38 - (Assemblee)

1. Gli organi comunali, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita amministrativa, possono convocare assemblee generali dei cittadini di tutto il territorio comunale o di parte di esso.
2. Il regolamento di partecipazione definisce le modalità di convocazione, le sedi e le norme per la validità delle sedute.

Art. 39 - (Referendum)

1. Possono promuovere il referendum:
 - il Consiglio Comunale con le stesse maggioranze previste per l'approvazione dello statuto;
 - almeno 3.000 cittadini residenti nel Comune di San Gennaro Vesuviano che abbiano compiuto il 16° anno di età (anche stranieri regolarmente soggiornanti).
2. Sono previsti referendum consultivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle seguenti:
 - attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

erenti persone;

- statuto e regolamenti comunali;
 - bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - provvedimenti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale;
 - provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende;
 - provvedimenti concernenti tributi locali, imposte, tasse e tariffe;
 - provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
 - provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - atti di pianificazione, piani strutturali, varianti urbanistiche, piani attuativi, regolamento urbanistico;
 - provvedimenti relativi a espropriazioni per pubblica utilità;
 - provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale;
 - materie su cui è già stato indetto un referendum negli ultimi cinque anni.
3. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
 4. Nel regolamento sono fissati i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione referendaria.
 5. La Commissione consiliare, individuata da apposito regolamento, avrà il compito di esprimere il parere di ammissibilità e regolarità della richiesta referendaria.

Art. 40 - (Efficacia del referendum)

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco ne valuta gli esiti in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al risultato referendario, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta al referendum abrogativo sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il Consiglio Comunale e la Giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.

Art. 41 - (Diritto di petizione, istanze e proposte)

1. I cittadini e le associazioni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli organi del comune.
2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da almeno cento cittadini o cinque associazioni iscritte all'albo comunale, con la quale si evidenzia una situazione di necessità collettiva e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti.
4. La proposta, sottoscritta da almeno duecento elettori con firme autenticate o da dieci associazioni iscritte all'Albo comunale, con firme autenticate dei loro rappresentanti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio comunale o della Giunta Municipale.
5. Il Sindaco deve inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la petizione o la proposta all'organo competente, che provvede, entro 60 giorni, ad adottare le determinazioni di



nza, acquisiti i pareri tecnici necessari,

proponenti. Negli stessi termini, il Sindaco trasmette, per conoscenza, le petizioni e le proposte ricevute al Presidente del Consiglio Comunale per l'informativa alla conferenza dei capigruppo consiliari.

6. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 42 - (L'azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Le associazioni di protezione ambientale ex art. 13 legge n. 349/86 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune conseguenti a danno ambientale.

Art.42 bis (Accesso agli atti)

1. Ciascun Cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell' Amministrazione Comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dispongono di riservatezza o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o Funzionario che ha depositato l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Art.42 ter (Diritti di informazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, predisposto all'ingresso del "Palazzo di Città" e in appositi spazi, a ciò destinati predisposti: via Roma, Via Napoli, Via Nola, via Ferrovia, località Pagliarone-Giugliani -Sommese -Piazza Margherita; È altresì prevista la pubblicazione dei predetti atti ed avvisi sul sito internet del Comune.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE. - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Capo I - UFFICI E PERSONALE

Art. 47 - (Rapporti tra Giunta municipale e struttura amministrativa)

1. Nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione esecutiva, la prima appartiene agli organi elettivi del Comune e la seconda ai soggetti preposti alla direzione dei servizi.

Art. 48 - (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, le procedure di assunzione, le modalità concorsuali, i requisiti di accesso all'impiego, le modalità di assegnazione, nonché quelle di mobilità. La disciplina contenuta nel regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle



rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.

2. Gli uffici sono organizzati con l'obiettivo della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove la partecipazione consapevole dei lavoratori e riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 49 - (La struttura e il personale)

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.
2. Per la realizzazione di specifici progetti o particolari finalità possono essere costituite apposite unità, dotate di autonomia gestionale e patrimoniale, con specifiche dotazioni di mezzi e personale.
3. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione viene assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso assegnati.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
5. E' compito del Comune promuovere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

Art. 50 - (Responsabili dei servizi)

1. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi è disciplinata dalle leggi vigenti e dal regolamento.
3. Spetta ai responsabili dei servizi, tranne che nel caso di cui all'art. 26, comma 2 del presente statuto, l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio, per i settori e gli atti di loro competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, in conformità alle norme regolamentari.

Art. 51 - (Il Segretario generale)

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco fra gli iscritti nell'apposito albo. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
2. Al Segretario Generale spettano le funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti del Comune e dal Sindaco.
3. Il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi. Coordina l'attività degli stessi attraverso la Direzione operativa di cui all'articolo precedente e con gli altri mezzi che ritiene opportuni per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione. Impartisce direttive operative di carattere generale. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 52 - (Il Vice segretario)

1. E' prevista la figura del Vice-segretario al quale, oltre a funzioni definite nel regolamento organico, sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale che sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 53 - (Posti in dotazione organica)

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato i posti della dotazione organica.

Art. 54 - (Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione)

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere stipulati contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione per avvalersi al di fuori della dotazione organica delle prestazioni lavorative che l'amministrazione ritiene necessarie.
2. Gli incarichi di responsabile di servizio o di ufficio e le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 56 - (Servizi pubblici locali)

1. Il Comune promuove l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Organizza la gestione dei servizi pubblici locali in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 57 - (Forme di gestione)

1. Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dal legislatore
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le stesse.
3. La scelta fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini e utenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Si terrà conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.

Art. 58 - (Modalità di esercizio)

1. Le forme di esercizio dei servizi pubblici locali sono quelle previste dalla legge.
2. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito regolamento o da contratto di servizio.

Art. 59 - (Organi delle Istituzioni)

1. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito regolamento.
3. Alla nomina ed alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 60 - (Gestione associata di servizi e funzioni)

1. Il Comune per la gestione di servizi e di funzioni attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici. A tal fine si avvale di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

Art. 61 - (Unione di Comuni)

1. Il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione dell'Unione dei Comuni, ente locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 62 - (La programmazione di bilancio)

1. La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta municipale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente ed alla consultazione degli organi di partecipazione popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 63 - (Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti)

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 64 - (Autonomia finanziaria)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art. 65 - (Controllo di gestione)

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario, contabile e di gestione.
2. I responsabili dei servizi del Comune verificano l'andamento e la rispondenza agli obiettivi programmati della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio di propria competenza.

1. Il Revisore unico dei conti collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - (Statuto)

1. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi al presente Statuto.
2. Per le modifiche allo Statuto possono essere previste idonee forme di preventiva consultazione popolare.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non prima di un anno.
4. La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale. La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione del nuovo testo.
6. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione. Con questo solo oggetto è convocato il Consiglio Comunale del quale sarà data la più ampia pubblicità. Il Comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, potrà far precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.

Art. 68 - (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune, salvo successive modifiche di legge.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 24, comma 2, troveranno applicazione a partire dal mandato elettorale successivo all'approvazione del presente Statuto.
3. Le norme relative alla elezione del Presidente del Consiglio, di cui all'art. 13, comma 4, troveranno applicazione nella prima convocazione del Consiglio Comunale successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.